

# **Accordo sulla Commissione paritetica di fiducia (CPF)**

tra

- **AKUSTIKA (Associazione Svizzera dei Audioprotesisti)**
- **ASSA (Associazione Svizzera dei Specialisti dell'Audizione)**

(detti in seguito associazioni) e

- **gli assicuatori secondo la Legge federale sull'assicurazione  
contro gli infortuni,**

rappresentati dalla

**Commissione delle tariffe mediche LAINF (CTM)**

- **l'Assicurazione militare,**

rappresentata

dall' **Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni  
(Suva),**

**Divisione Assicurazione militare**

(detti in seguito assicuatori)

## **Preambolo**

Tutti i riferimenti alle persone sono applicabili a entrambi i sessi

In base all'articolo 9 della Convenzione tariffaria del 1° gennaio 2013 stipulata tra le associazioni e gli assicuratori, si conviene quanto segue:

## **1. Compiti e competenze**

Alla CPF sono assegnati i seguenti compiti:

- 1.1 La CPF funge da organo di conciliazione, prima della procedura arbitrale, per tutte le controversie derivanti dall'applicazione della Convenzione tariffaria tra i fornitori contrattuali, le associazioni e gli assicuratori.
- 1.2 La CPF si occupa delle questioni legate all'interpretazione della tariffa.
- 1.3 La segreteria della CPF esamina le condizioni di ammissione, decide in merito all'ammissione di fornitori contrattuali e informa i membri della CPF. Nei casi poco chiari, le domande sono sottoposte all'esame e all'approvazione dei membri della CPF attraverso la segreteria della CPF.
- 1.4 La segreteria della CPF tiene l'elenco dei fornitori ed è responsabile dell'aggiornamento. Essa distribuisce l'elenco ai partner contrattuali, di regola due volte l'anno.
- 1.5 La CPF è responsabile dell'attuazione e dei controlli della qualità ed è autorizzata a pronunciare delle sanzioni in caso di violazione della Convenzione.
- 1.6 La CPF stabilisce una tassa d'ammissione unica e il contributo annuo per i non membri dell'associazione. La tassa d'ammissione unica supplementare è fissata a CHF 500.- per negozio.

Il contributo annuo per negozio è di CHF 500.-.

La tassa d'ammissione unica e il contributo annuo devono essere versati anticipatamente e giungono a scadenza al momento dell'iscrizione nell'elenco dei fornitori o all'inizio di un anno di calendario. La tassa d'ammissione e il contributo devono essere versati entro 30 giorni dal ricevimento della fattura. In caso di mancato pagamento, gli assicuratori non sono tenuti a coprire le prestazioni.

## **2. Organizzazione della CPF**

- 2.1 La Commissione è composta da:

- due rappresentanti delle associazioni e
- due rappresentanti dell'Assicurazione militare / Assicurazione infortuni

La presidenza è assunta a turno da uno dei partner contrattuali.

- 2.2 La CPF gestisce una segreteria e crea un conto comune per i contributi versati dai non membri.
- 2.3 Le richieste devono essere indirizzate alla segreteria della CPF per apparecchi acustici.

**3. Ricorso a esperti**

La Commissione è autorizzata a ricorrere a esperti o ad adottare altre misure per chiarire le controversie.

**4. Decorso della procedura di conciliazione**

- 4.1 Ogni istanza indirizzata alla CPF deve essere formulata per iscritto tramite l'apposito modulo.
- 4.2 La CPF elabora una proposta di conciliazione entro quattro mesi dal ricevimento della documentazione completa.
- 4.3 Le sedute della CPF sono verbalizzate. La Commissione comunica per iscritto le sue proposte di conciliazione.
- 4.4 Se entro quattro mesi dal ricevimento della documentazione completa la CPF non è in grado di elaborare una proposta di conciliazione oppure se una delle parti respinge la proposta di conciliazione, si può adire il tribunale arbitrale competente.
- 4.5 Le proposte di conciliazione possono essere contestate entro 30 giorni.
- 4.6 La pubblicazione delle proposte di conciliazione della CPF spetta alle parti contraenti.

**5. Decisioni**

- 5.1 Le decisioni della CPF sono prese all'unanimità.
- 5.2 Le decisioni possono essere prese per via epistolare.

**6. Finanziamento**

Le parti contraenti indennizzano i loro rappresentanti. I costi della segreteria sono ripartiti pariteticamente tra gli assicuratori e le associazioni.

**7. Riservatezza**

I dati, i lavori e le decisioni della CPF sono confidenziali.

**8. Entrata in vigore e rescissione**

8.1 Il presente accordo entra in vigore il 1° gennaio 2013 e sostituisce quello del 01.01 2010.

8.2 La procedura di rescissione è regolamentata dall'articolo 10 della Convenzione tariffaria del 1° gennaio 2013 stipulata tra le associazioni e gli assicuratori.

Berna, Lucerna, Unterägeri, 13.12.2012

AKUSTIKA Associazione Svizzera dei Audioprotesisti

Il presidente

Christoph Schwob

Commissione delle tariffe mediche LAINF (CTM)

Il presidente

Felix Weber

ASSA Associazione Svizzera dei Specialisti dell'Audizione

Il presidente

Christian Rutishauser

Assicurazione Svizzera contro gli infortuni (Suva)  
Divisione Assicurazione militare

Il direttore

Stefan A. Dettwiler